

VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI SVILUPPO PROFESSIONALE

Il giorno 29 aprile 2021, in Roma

Tra

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo (di seguito BNL o Capogruppo)

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo di Fabi, Uilca e Unisin

PREMESSO CHE

- con Accordo del 22 aprile 2011 è stato definito in BNL il sistema dello sviluppo professionale, prevedendo, con particolare riferimento ai percorsi professionali, la creazione di tre raggruppamenti (cluster) - percorsi d'ingresso, qualificati e specialistici - con livelli di progressione differenziati, la durata dei percorsi stessi nonché le regole per la gestione dell'inserimento, della valutazione e dell'eventuale cambiamento o uscita dai percorsi;
- con Verbali di accordo del 19 giugno 2012 e dell'11 giugno 2013 sono state apportate talune modifiche al predetto impianto, al fine di armonizzarne le previsioni con le linee del modello organizzativo della Banca scaturito dalle riorganizzazioni nel frattempo intervenute;
- con Verbale di Accordo del 22 dicembre 2016 è stata prolungata, a far tempo dal 1° gennaio 2017, la durata dei predetti percorsi professionali di ingresso, qualificati e specialistici secondo una tempistica definita dalle Parti in relazione ai singoli step di ciascun percorso;
- il ccnl 31 marzo 2015, rinnovato con Accordo del 19 dicembre 2019, ha confermato i temi che possono formare oggetto della contrattazione di secondo livello, ribadendo che *“su iniziativa dell'azienda o della capogruppo possono essere definite intese in materia di inquadramenti del personale per rispondere a*

esigenze organizzative e/o produttive e/o al fine di realizzare gli opportuni adattamenti a diversi contesti di impresa”;

- con Verbale di Accordo dell’8 aprile 2019 le Parti – alla luce dei cambiamenti organizzativi intervenuti per effetto della creazione dei Poli Direct – hanno confermato di applicare al personale dei predetti Poli i percorsi professionali e le condizioni previste per i lavoratori adibiti ai “*call center (CRC)*”, nelle more della definizione di una nuova, generale regolamentazione in tema di sviluppo professionale;
- le Parti si sono confrontate intensamente per procedere al rinnovo del Protocollo per i Canali ad Accesso Remoto e alla definizione del parallelo Verbale di Accordo in tema di riascolto e di Sistemi tecnologici per la gestione della relazione con la clientela;
- nell’ambito della complessiva e articolata discussione relativa ai profili di cui al punto che precede, le Organizzazioni sindacali hanno avanzato la richiesta di intervenire sui percorsi professionali del personale adibito prevalentemente ad attività in cuffia, quale snodo di generale e significativa importanza in un quadro che vede una continua evoluzione delle modalità con le quali i clienti accedono alla Banca e dei relativi servizi, nelle more del menzionato, più generale intervento sul complessivo impianto afferente lo sviluppo professionale del personale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. le Premesse formano parte integrante del presente Verbale di Accordo;
2. nei confronti dei Consulenti CRSC/Direct Banking adibiti prevalentemente ad attività in cuffia, la durata del percorso professionale riveniente dall’applicazione del Verbale di Accordo dell’11 giugno 2013, così come modificato dal Verbale di Accordo del 22 dicembre 2016, a far tempo dal 1° giugno 2021 sarà ridotta secondo la seguente tabella:
 - *step* con arrivo a 3 Area Prof., 2° livello retr.: riduzione della durata di 6 mesi;
 - *step* con arrivo a 3 Area Prof., 3° livello retr.: riduzione della durata di 12 mesi;
3. il percorso definito per i Consulenti adibiti ai “*call center (CRC)*” troverà applicazione, a far tempo dal 1° giugno 2021, anche nei confronti di coloro che saranno assegnati a ruoli c.d. di *staff* nell’ambito delle predette Strutture.

Per coloro che, invece, sono attualmente assegnati ai predetti ruoli di *staff* – assegnazione avvenuta in una naturale evoluzione del ruolo agito, dopo essere stati adibiti ad attività prevalentemente in cuffia e usciti dal percorso dei Consulenti proprio in virtù di tale evoluzione – si terrà conto, in via del tutto eccezionale, dei periodi pregressi al fine di evitare che vi siano interruzioni nella maturazione del predetto percorso professionale e fermo, in ogni caso, quanto previsto al punto 4. che segue;

4. laddove dall'applicazione delle previsioni di cui ai punti 2. e 3. dovesse risultare che i lavoratori interessati abbiano già maturato gli *step* previsti per il relativo percorso, l'inquadramento e i relativi effetti economici di qualsiasi natura derivanti da tale maturazione anticipata avranno decorrenza dal mese di giugno 2021, mentre gli effetti normativi e la decorrenza di eventuali, successivi *step* del menzionato percorso professionale decorrerà dalla data della predetta maturazione anticipata avvenuta per effetto delle previsioni di cui ai punti 2 e 3, 2° periodo, che precedono;
5. le Parti avvieranno nel primo semestre del 2022 un confronto volto a ricercare soluzioni in materia di sviluppo professionale, nell'ambito di un nuovo, innovativo impianto della complessiva tematica, che possa valorizzare anche le differenze prospettiche tra le varie Strutture della Banca, in coerenza con le scelte organizzative e strategiche del Gruppo – orientate alla costituzione di un modello di servizio adeguato a quelli che potranno essere gli scenari economico/organizzativi e gli obiettivi di crescita economica in una fase in cui, ragionevolmente, si potrà essere in un contesto economico non più legato alla gestione dell'emergenza dovuta alla pandemia – e con i processi di cambiamento conseguenti alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione, nonché, alle relative, nuove e qualificate figure professionali che potranno emergere da tali processi, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 29 dell'Accordo del 19 dicembre 2019 di rinnovo del Ccnl del 31 marzo 2015, con il quale – tra le altre cose – si è istituito il "Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull'impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nell'industria bancaria" (cd. "cabina di regia").
6. salvo quanto previsto ai punti che precedono, fino alla stipulazione di un nuovo accordo in tema di sviluppo professionale, continuerà a trovare applicazione quanto disposto dal citato Verbale di Accordo dell'11 giugno 2013, così come modificato dal Verbale di Accordo del 22 dicembre 2016.

Letto, confermato e sottoscritto

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo

Le Delegazioni Sindacali di Gruppo

FABI

UILCA

UNISIN